



COPIA

**COMUNE DI PONZA
PROVINCIA DI LATINA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 127

Del 05.07.2024

Oggetto: Richiesta di utilizzo infrastruttura esistente illuminazione pubblica comunale per le opere civili relative ad infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica ricomprese nel "Piano Isole Minori" – Approvazione Convenzione.

L'anno Duemila ventiquattro il giorno cinque del mese di luglio alle ore 17.57 nella Casa Comunale convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

	<i>PRESENTI</i>	<i>ASSENTI</i>
FRANCESCO AMBROSINO <i>Sindaco</i>	X	
GIUSEPPE FEOLA <i>Assessore e Vice-Sindaco</i>	X	
MARIA CLAUDIA SANDOLO <i>Assessore</i>	X	
GIUSEPPINA AVERSANO <i>Assessore</i>		X
TOTALE	3	1

Partecipa il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra che cura la verbalizzazione della seduta.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco assume la presidenza, e illustra il punto in discussione.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- in data 20/05/2024 con numero 7382/2024 veniva protocollata da Infratel Italia la richiesta di utilizzo di infrastruttura esistente illuminazione pubblica comunale per le opere civili relative a infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica ricomprese nel piano isole minori nelle vie riportate ricadenti nel Comune di Ponza (collegamento approdo Ponza p.a.b.s. ponza codice tratta laiscponza000001), ai sensi dell'art. 49 del d.lgs n. 259/03 del 01/08/2003 recante il codice delle comunicazioni elettroniche aggiornato dall'art. 14 d. lgs. n.179/2012 del 18/10/2012 conv. in legge 221/2012 ulteriori misure urgenti per la crescita del paese sez. 5 - azzeramento divario digitale, nonché la formalizzazione di convenzione per il diritto d'uso gratuito dell'infrastruttura presente;
- in data 02/03/2019 veniva approvata con delibera di giunta 13/2019 la convenzione tra il Comune di Ponza ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per la banda ultra larga: progetto B.U.L.;
- la predetta convenzione non contemplava l'utilizzo di Infrastruttura esistente Illuminazione pubblica comunale per le opere civili relative a infrastrutture costituite da impianti in fibra ottica ricomprese nel "Piano isole minori" nelle Vie riportate ricadenti nel Comune di Ponza (collegamento Approdo Ponza – P.A.B.S. Ponza codice tratta LAISCPONZA000001), ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 259/03 del 01/08/2003 recante il "Codice delle Comunicazioni Elettroniche" aggiornato dall'art. 14 D. Lgs. n.179/2012 del 18/10/2012 conv. in Legge 221/2012 "ulteriori misure urgenti per la crescita del paese – sez. 5 - azzeramento divario digitale".

CONSIDERATO CHE:

- la realizzazione degli impianti di telecomunicazioni è disciplinata dal D.lgs.259/2003, come da ultimo modificato dal D.lgs. n. 207/2021, che ha sostituito gli artt. da 1 a 98 del citato D.lgs. n. 259/2003 (di seguito "**Codice delle comunicazioni elettroniche**");
- ai sensi della normativa vigente, le infrastrutture destinate alla installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e alle opere di pubblica utilità;
- l'art. 43, comma 4 del Codice delle comunicazioni elettroniche chiarisce che "*alla installazione di reti di comunicazione elettronica mediante posa di fibra ottica non si applica la disciplina edilizia e urbanistica*";
- l'art. 49, comma 6 del Codice delle comunicazioni elettroniche prevede che "*il rilascio dell'autorizzazione comporta l'autorizzazione alla effettuazione degli scavi e delle eventuali opere civili indicati nel progetto, nonché la concessione del suolo o sottosuolo pubblico necessario all'installazione delle infrastrutture*";
- il successivo art. 54 del Codice delle comunicazioni elettroniche, in tema di oneri da versare nei confronti delle amministrazioni per l'installazione di impianti e reti di comunicazione elettronica, statuisce che "*le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province, i Comuni, i consorzi, gli enti pubblici economici, i concessionari di pubblici servizi, di aree e beni pubblici o demaniali, non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni ulteriori a quelli stabiliti nel presente decreto, fatta salva l'applicazione del canone previsto dall'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dalla legge 30/ dicembre 2020 n.178. Resta escluso ogni altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsiasi ragione o titolo richiesto, come da art. 12 del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, come integrato dall'art. 8 bis, comma 1, lettera c) del decreto-legge14 dicembre 2018, n. 135, coordinato con la legge di conversione 11 febbraio 2019, n. 12*";

VISTO l'articolo 7 comma 1 del DL n.135/2005 recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico sociale e territoriale, che prevede che per gli interventi per la diffusione delle tecnologie digitali, le risorse vengano destinate al loro finanziamento dal ministero delle Comunicazioni, per il tramite della Società Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.a., "Infratel Italia";

DATO ATTO che la strategia nazionale per la banda ultra larga, approvata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, ha affidato al ministero dello Sviluppo Economico l'attuazione della misura, anche avvalendosi della società in house Infratel Italia, e il coordinamento delle attività di tutti i soggetti pubblici e privati coinvolti;

CONSIDERATO CHE:

- l'accordo di programma, stipulato il 20 ottobre 2015 tra il ministero dello Sviluppo Economico, Invitalia S.p.a., e Infratel Italia S.p.a., definisce le modalità di collaborazione per la realizzazione delle attività

inerenti il potenziamento della rete infrastrutturale pubblica per la banda larga e ultra larga in tutte le zone sottoutilizzate del paese;

- o la realizzazione delle reti e degli impianti di comunicazione elettronica è disciplinata dal Codice delle comunicazioni elettroniche, D.Lgs n. 259/2003;
- o questo comune è interessato a favorire lo sviluppo dei servizi digitali a banda ultra larga per i cittadini, le imprese le amministrazioni nelle aree del suo territorio non coperte;

RITENUTO di dover approvare lo schema di convenzione tra il Comune e Infratel Italia Spa per l'utilizzo della rete infrastrutture dell'illuminazione pubblica;

DATO ATTO che non sono previsti oneri economici diretti per l'ente in questa fase;

RICHIAMATE:

- la determina 357/2023 del servizio pianificazione e territorio che autorizzava la posa di cavi in fibra ottica sul territorio del Comune di Ponza;
- le autorizzazione in variante di progetto concesse ad Infratel Italia di cui ai protocolli: 12714/2023 – 2108/2024;

VISTO l'allegato planimetrico allegato all'istanza di cui agli atti d'ufficio;

PRESO ATTO che non vi sarà nessuna spesa o esborso economico per il Comune di Ponza;

ATTESTATO CHE sulla presente proposta sono stati acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49 del D.Lgs n.267/2000;

con voti unanimi favorevoli resi in conformità alla legge;

DELIBERA

Che le premesse formano è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione con Infratel Italia S.p.a., società in house del ministero dello Sviluppo Economico, autorizzando il Responsabile del Servizio al Patrimonio alla relativa sottoscrizione;
2. **CHE** il presente Atto non sostituisce nulla osta, o autorizzazioni, o atti di assenso comunque denominati, necessari per la realizzazione delle opere in relazione al regime urbanistico-edilizio vigente sull'area interessata dall'intervento, nonché in relazione al regime di tutela posto dai vincoli sussistenti sull'area, dovendo il titolare della Concessione di cui all'allegato protocollo di intesa, ad assolvere a tutti gli ulteriori adempimenti previsti dalle normative statali e regionali che regolano la trasformazione del territorio prima dell'esecuzione delle opere oggetto del presente provvedimento.
3. **DI IMPEGNARSI** a fornire alla società il supporto logistico e tecnico necessario per l'individuazione di future ed ulteriori soluzioni realizzative;
4. **DI DICHIARARE** con ulteriore votazione ed all'unanimità il presente atto immediatamente eseguibile ex art. 134, comma IV, del D.Lgs n.267/2000, stante l'urgenza imposta della necessità di definire l'intervenuto accordo

INFRATEL ITALIA

INVITALIA



CONVENZIONE tra INFRATEL ITALIA S.p.A. e COMUNE DI PONZA

CONCESSIONE IN USO ESCLUSIVO DI INFRASTRUTTURE DI POSA (TUBAZIONI)

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno del mese di con la presente privata scrittura a valersi ad ogni

effetto di legge, tra:

Comune di Ponza con sede in Piazza Carlo Pisacane, 4 Codice Fiscale 81004890596 e P.I. 01371870591 rappresentato dal domiciliato per la carica presso la sede comunale, sita in Ponza, Piazza Carlo Pisacane, 4 all'uopo autorizzato con deliberazione di G.C. n.....del.....;

Infrastrutture e Telecomunicazioni per l'Italia S.p.A. (di seguito anche "Infratel"), Società con azionista unico, soggetta al controllo ed al coordinamento dell'Agenzia nazionale per l'Attrazione degli Investimenti e lo Sviluppo Impresa S.p.A. (Invitalia), con sede sociale in Roma, Via Calabria 46, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 07791571008, capitale sociale € 8.594.044,00i.v., rappresentata dal Ing. Luigi Cudia in qualità di Procuratore Speciale di Infratel Italia S.p.A.

PREMESSO CHE

- 1) Il Comune **Ponza** è proprietario delle porzioni d'infrastruttura esistente identificate dalle planimetrie presenti nell'allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Convenzione;
- 2) **Infratel** è il soggetto attuatore del Piano Isole Minori, individuato con DM del 22 giugno 2021 dell'allora Ministero dello Sviluppo economico, relativo all'approvazione del "Piano isole minori" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie speciale contratti pubblici, n. 219 del 13 settembre 2021. In seguito al cambio di titolarità dell'intervento, dal Ministero dello Sviluppo economico al Dipartimento per la Trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (il "Dipartimento"), disposto con decreto del Ministero dell'Economia e Finanza del 6 agosto 2021, e al trasferimento dei fondi stanziati per

COMUNE DI PONZA
Protocollo Interno N. 10625/2024 del 08-07-2024
Doc. Principale - Classe 207 - Copia Documento

INFRATEL ITALIA

INVITALIA



effetto della delibera CIPESS n. 9 del 14 aprile 2022, le attività di Infratel Italia in qualità di
di
soggetto attuatore sono regolate con l'Atto Integrativo alla Convenzione del 23 dicembre 2021, sottoscritto in
data 12 aprile 2023, per la regolamentazione dei rapporti tra il Dipartimento, Invitalia e Infratel, ai fini della
realizzazione delle attività di attuazione della Proposta Operativa relativa a tutti i sub-investimenti compresi
nell'investimento 3 "Reti ultraveloci" della Missione 1 - Componente C2 del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (di seguito "PNRR"), tra cui il Piano Isole Minori;

- 3) l'Atto integrativo è stato approvato con decreto del Capo del Dipartimento n. 62 del 17 aprile 2023, registrato in sede di controllo preventivo della Corte dei conti con provvedimento n. 1255 del 5 maggio 2023;
- 4) che **Infratel** è soggetta alla direzione e coordinamento di Invitalia S.p.A.;
- 5) Infratel è titolare di autorizzazione generale del Ministero delle Comunicazioni rilasciata ai sensi dell'art. 25, comma 4, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle Comunicazioni Elettroniche), in virtù della quale è legittimata, a far data dal 22 dicembre 2004, alla costruzione ed all'offerta agli operatori di telecomunicazioni ed alla Pubblica Amministrazione di infrastrutture di rete;
- 6) **Infratel** per il completamento e la continuità della propria rete, intende ricorrere all'acquisizione di diritti d'uso (nel seguito IRU: Indefeasible Right of Use) su Infrastrutture (Tubazioni) già esistenti, da integrare con la propria rete;
- 7) è volontà dell'Amministrazione Comunale concedere in uso gratuito l'infrastruttura descritta nell'Allegato 1 ad **Infratel**, per la durata di 15 anni, per l'installazione della rete di telecomunicazioni in fibra ottica in corso di realizzazione e/o integrazione da parte di **Infratel** medesima;
- 8) con deliberazione di Giunta Comunale n. delsi è approvato il presente schema di concessione ed è stato disposto il rilascio di tale concessione in uso delle infrastrutture a favore di **Infratel** secondo quanto stabilito all'art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche);



9) il **Comune di Ponza** e **Infratel** intendono, con la presente Convenzione, disciplinare la concessione in uso gratuito delle infrastrutture di cui all'Allegato 1;

tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

Le Premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

Nella presente Convenzione e negli Allegati, salvo quanto diversamente indicato, i termini qui di seguito riportati avranno il seguente significato:

- 2.1 **Apparato di Trasmissione:** qualsiasi apparato, apparecchiatura o risorsa di proprietà o nella disponibilità di **Infratel**, che consenta la trasmissione di segnali di telecomunicazioni per la fornitura di servizi di telecomunicazioni;
- 2.2 **Cavi Ottici:** cavi contenenti fibre ottiche;
- 2.3 **Cavidotti:** i cavidotti costituiti da tubi idonei alla posa di Cavi Ottici e/o modificabili in tubi idonei alla posa di cavi ottici;
- 2.4 **Condotto:** una quota dell'Infrastruttura costituita da un tubo presente nei Cavidotti;
- 2.5 **Condotto di Manovra:** un Condotto dell'Infrastruttura dedicato all'utilizzo temporaneo da parte di tutti gli operatori che hanno diritto ad utilizzare l'Infrastruttura medesima. Tale Condotto viene utilizzato per consentire interventi di manutenzione sul Cavo in Fibra Ottica presente nel Condotto concesso in uso;
- 2.6 **Fibre Ottiche:** le coppie di fibre scure che saranno posate nei cavi ottici all'interno dei condotti;
- 2.7 **Giorni:** giorni solari, se non diversamente specificato;
- 2.8 **Infrastruttura di posa:** l'infrastruttura di rete idonea alla posa di cavi in fibra ottica costituita da Cavidotti con i relativi Pozzetti, all'interno dei quali **Infratel** alloggia Cavi Ottici e Giunti;
- 2.9 **Pozzetti:** i pozzetti o le camerette di transito o di giunzione installati lungo l'Infrastruttura all'interno dei quali transita il cavo a fibre ottiche, ed altri cavi relativi ad impianti comunali;

COMUNE DI PONZA
Protocollo Interno N. 10625/2024 del 08-07-2024
Doc. Principale - Class. 2.7 Copia Documento



2.10 Punti Terminali del tracciato: le estremità di ciascun tracciato dei Condotti;

2.11 Specifiche Tecniche: le caratteristiche tecnico-funzionali dei Condotti riportate nell'Allegato 1 alla presente Convenzione.

ART. 3 – OGGETTO

Il **Comune di Ponza**, in qualità di proprietario dell'infrastruttura, di seguito per brevità chiamato "**Concedente**", concede in uso ad Infratel (di seguito "**Concessionario**"), ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. n. 259/2003, le porzioni d'infrastruttura identificate dalle planimetrie in Allegato 1, parte integrante della presente Convenzione, allo specifico fine di posare al loro interno Cavi Ottici con i relativi sistemi di giunzione con le modalità ed obblighi di seguito specificati.

La consegna dei Condotti sarà effettuata alla presenza congiunta del Responsabile del Comune e di un rappresentante di Infratel o persona opportunamente delegata e di essa verrà dato atto in apposito verbale di accettazione e presa in consegna.

L'esecuzione dei lavori di posa verrà effettuata da Infratel mediante imprese appaltatrici.

ART. 4 – DURATA

La Concessione ha la durata di 15 (quindici) anni, corrispondenti con l'anno solare, a partire dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione.

Alla scadenza la Concessione potrà essere rinnovata in forma esplicita nel rispetto delle disposizioni di legge.

Il **Concessionario** potrà recedere in qualsiasi momento dal contratto, dandone avviso al **Concedente** mediante lettera raccomandata A.R. almeno 12 (dodici) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.

COMUNE DI PONZA
Protocollo Interno N. 10625/2024 del 08-07-2024
Doc Principale - Class. 2.7 - Copia Documento



ART. 5 – MODIFICA, SOSPENSIONE, REVOCA

Il **Concedente** potrà modificare, sospendere o esigere la restituzione dell'infrastruttura concessa, con un preavviso scritto di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla ricezione della lettera raccomandata A/R, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza.

ART. 6 - DECADENZA

Il **Concessionario** decade dal diritto di occupare le infrastrutture in concessione nei casi di:

- mancato rispetto delle condizioni ed obblighi imposti con il presente atto di concessione;
- mancata osservanza delle norme stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali;
- violazione delle norme di cui all'art. 11 della presente Convenzione, relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione, limitatamente al bene in concessione;
- uso diverso dell'occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

La decadenza di cui al precedente comma non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone.

ART. 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il **Concessionario** si servirà del bene in concessione con dovuta diligenza ai fini delle proprie attività, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

Il **Concessionario** si obbliga, a proprie cura e spese, ad attrezzare l'infrastruttura concessa di cui all'Allegato 1, con idonei cavi in fibra ottica volti alla fornitura dei servizi al territorio coperto.

Il **Concessionario** si obbliga, inoltre, a proprie cura e spese, a predisporre e presentare le pratiche al fine dell'ottenimento dei provvedimenti autorizzativi necessari per l'attrezzamento dell'infrastruttura di cui al comma precedente, sollevando il **Concedente** da qualsiasi responsabilità, oneri e quant'altro, derivanti da eventuali inadempienze ed omissioni.

Il **Concessionario** si obbliga a rendere disponibili le fibre ottiche da esso posate nel bene concesso, nella modalità di affitto a breve o lungo termine o nella modalità di "concessione di diritti reali di uso esclusivo (IRU)", a tutti gli



Operatori di Telecomunicazioni che ne avvanzeranno richiesta; i prezzi d'affitto praticati ai richiedenti devono rispondere al concetto di non discriminazione assicurando, al contempo, il diritto di uguale accesso a tutti gli Operatori di Telecomunicazioni.

ART. 8 – OBBLIGHI DEL CONCEDENTE

Il **Concessionario** avrà la facoltà di installare e connettere alle Fibre Ottiche Apparati di Trasmissione e potrà pertanto utilizzare dette coppie di Fibra Ottica, non solo per implementare servizi ad uso proprio, ma anche servizi destinati a terzi, ivi compreso l'affitto di capacità trasmissiva. Il **Concessionario** potrà inoltre collegarsi ai Cavi Ottici che ha posato nei Condotti, al fine di effettuare derivazioni verso o da altri Cavi Ottici che sono nella sua disponibilità.

Qualora i pozzetti comunali non siano tecnicamente utilizzabili per alloggiare scorte o giunti Infratel potrà intercettare il cavidotto e realizzare nuovi pozzetti, previo consenso del **Concedente**.

Nel caso in cui, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e di pubblica sicurezza, il **Concedente** non fosse più in grado di garantire al **Concessionario** l'accesso e l'uso dei Condotti e/o si rendesse necessario lo spostamento dei Cavi Ottici e Fibre Ottiche posate dal **Concessionario** nei Condotti stessi, il Comune stesso dovrà darne notizia al

Concessionario con il massimo di preavviso consentito dalle circostanze e sarà tenuto a collaborare con il **Concessionario** per l'individuazione di una soluzione tecnica alternativa funzionalmente equivalente, con oneri di spostamento del cavo in fibra ottica a carico del **Concessionario** medesimo. Per soluzione tecnica alternativa funzionalmente equivalente si intende una nuova Infrastruttura di posa che mantenga inalterati i Punti Terminali del tracciato e le Specifiche Tecniche di cui all'Allegato 1. Nel caso in cui il **Concedente** non sia in grado di fornire una

soluzione tecnica alternativa nella quale posare i cavi dovrà versare ad Infratel un indennizzo, calcolato in funzione delle annualità in cui è inibito l'accesso e l'uso dei Condotti.

Il **Concedente** si obbliga a collaborare con il **Concessionario** per l'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura attraverso la semplificazione delle procedure amministrative volte al rilascio delle autorizzazioni di scavo.

Il **Concedente** autorizza fin da ora il **Concessionario**, per l'ulteriore sviluppo dell'infrastruttura sul territorio, ad intercettare e/o integrare e/o modificare le porzioni d'infrastruttura in concessione. Tali attività quali, ad esempio, posa di un nuovo pozzetto di derivazione su un percorso già esistente ovvero allaccio di un nuovo percorso ad un



pozzetto esistente, dovranno essere effettuate secondo il principio di conservazione del bene in concessione e dovranno essere autorizzate, di volta in volta, attraverso l'approvazione di idoneo progetto e rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'ufficio Comunale Competente. Le modifiche richieste al bene in concessione s'intenderanno approvate dal **Concedente** all'atto del rilascio dell'autorizzazione di scavo o di esecuzione del lavoro.

ART. 9 – RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO

Il **Concessionario** dichiara di avere preso visione del bene in concessione e lo ritiene idoneo all'uso richiesto obbligandosi a restituirlo, alla scadenza del contratto, nello stato in cui gli è stato consegnato, salvo il normale deterioramento d'uso e le eventuali modifiche apportate a seguito dell'estensione della rete.

Il **Concessionario** solleva il **Concedente** da ogni responsabilità per danni diretti od indiretti che potessero derivare da fatti od omissioni di terzi.

ART. 10 - CESSIONE E SUBCONCESSIONE

Il bene in concessione, come descritto nell'Allegato 1, viene concesso ad Infratel affinché questa ne faccia solo uso diretto secondo le finalità della Società.

Non è pertanto consentita al **Concessionario** la cessione, la subconcessione, l'affitto, la locazione ovvero il trasferimento a qualunque titolo a terzi dell'occupazione o dell'uso, totale o parziale, del bene concesso che resta di proprietà del **Concedente**.

Infratel potrà, ai sensi dell'art. 1407 c.c., cedere la presente Convenzione e/o i diritti e gli obblighi da essa derivanti a soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, soggetti a partecipazione pubblica ovvero a Consorzi e/o Società costituite tra Infratel e soggetti pubblici e/o a partecipazione pubblica, dando preventiva comunicazione al **Concedente** della cessione. A seguito della cessione, i suddetti soggetti si sostituiranno ad Infratel nei rapporti con il **Concedente** relativi ai diritti ceduti. I soggetti cessionari potranno a loro volta cedere i diritti acquisiti da Infratel alle stesse categorie di soggetti sopra indicate e con le stesse modalità sopra descritte.

Il **Concedente** si riserva il diritto d'ispezionare il bene concesso o farlo visitare a terzi. Il **Concessionario**, con preavviso scritto di almeno 48 ore, si rende disponibile all'assistenza nella fase della predetta ispezione.



ART. 11 - MANUTENZIONE

Eventuali lavori di manutenzione, ristrutturazione e/o ampliamento degli impianti di proprietà comunale che coinvolgono pozzetti e cavidotti interessati dai cavi ottici di cui alla presente convenzione verranno effettuati dal **Concedente** con la collaborazione del **Concessionario**, il quale si impegna fin da ora ad eseguire tutti gli interventi necessari sul proprio cavo al fine di garantire l'esecuzione delle opere senza nessun addebito al **Concedente**.

Resta inteso che la manutenzione dei Cavi Ottici posati dal **Concessionario** nei Condotti sarà di esclusiva responsabilità di pertinenza del **Concessionario** medesimo. Il **Concessionario** si impegna per l'intera durata della Convenzione a tenere i Cavi Ottici installati in condizioni tali da non alterare lo stato di funzionalità dei Condotti e dei Pozzetti interessati oltre che degli impianti comunali ivi ubicati.

Eventuali interventi di manutenzione che dovessero rendersi necessari ai cavidotti e pozzetti per esigenze degli impianti comunali saranno eseguiti a spese e cure del **Concedente** dandone opportuno preavviso al **Concessionario**.

Eventuali interventi di manutenzione che dovessero rendersi necessari ai cavidotti e pozzetti per esigenze del **Concessionario** saranno eseguiti a spese e cure del **Concessionario** medesimo dandone opportuno preavviso al **Concedente**. In caso di guasti che dovessero verificarsi sugli impianti e sul cavo a fibre ottiche per causa diretta o indiretta del cavidotto e degli impianti comunali ivi collocati, il **Concedente** sarà tenuto indenne da qualsiasi risarcimento e/o promotore di azioni verso terzi responsabili dei danni, nei confronti di Infratel.

Per motivi di sicurezza qualsiasi intervento dovrà essere preceduto da apposita comunicazione da inviare a mezzo e-mail all'Ufficio Tecnico del **Concedente**, e dovrà essere eseguito solamente ad avvenuta presa d'atto di messa in sicurezza dell'impianto pubblico da parte del **Concedente**, a spese del **Concessionario**.

ART. 12 – VIGILANZA SUL CORRETTO USO DELL'INFRASTRUTTURA

Il **Comune di Ponza** ha libero accesso all'infrastruttura concessa in uso, attraverso propri tecnici e funzionari, sia per esigenze tecniche, sia per esercitare ogni più ampia facoltà di controllo sull'uso e sul rispetto della presente concessione in generale.

COMUNE DI PONZA
Protocollo Interno N. 10625/2024 del 08-07-2024
Doc. Principale Class. 2.7 - Copia Documento

INFRATEL ITALIA

INVITALIA



Per il Comune di Ponza

Firma digitale

Per Infratel

Firma digitale
Infratel Italia S.p.A.
Infrastrutture e Operations
Ing. Luigi Cudia

elenco Allegati:

- Allegato stralcio planimetrico

Visto lo schema di deliberazione che precede ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.18.8.2000, n. 267, si attesta di avere espresso sulla proposta di deliberazione:

-per la regolarità tecnica: **Parere favorevole.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Arch. Donatello Cardarelli



-per la regolarità contabile: **Parere favorevole**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Francesco Ambrosino



Si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto:

Il Presidente f.to Francesco Ambrosino	Il Vice Segretario Comunale f.to Dott.ssa Vincenzina Marra
--	--



La sottoscritta Vice Segretario Comunale Dott.ssa Vincenzina Marra, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione è:

- Dichiarata immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134, 4° comma del D.Lgs n. 267/2000.
- Esecutiva a norma dell'art. 134, 3° comma del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Vice Segretario Comunale
f.to Dott.ssa Vincenzina Marra



Il sottoscritto addetto alla pubblicazione, visto gli atti d'ufficio attesta che:

- la presente deliberazione, in applicazione del D.Lgs. n°267/2000, è stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale il giorno 08/07/2023 per rimanervi 15 giorni consecutivi (art.124).

L'addetto alla pubblicazione
Dott. Alfredo Tricoli

